



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA  
GRANDE ITALIA

**Piazza dei Caduti – Palazzo Giannantonio – Tel. 0835/585711 – Fax 0835/581208  
P. Iva 00116240771 – C.F. 81001230770 [www.comune.pisticci.mt.it](http://www.comune.pisticci.mt.it)  
pec: [comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it)**

**Ordinanza n. 154**

**Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.**

#### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

**VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS-Cov-2 COVID19;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, con il consistente incremento dei contagi e l'inserimento della Regione Basilicata tra le zone c.d. "arancioni", ovvero con un livello di rischio "alto", individuato nel documento di "Prevenzione e risposta COVID-19", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020;

**DATO ATTO** che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**VISTO** il DPCM 3 novembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) ed in particolare:

- **l'art. 1, comma 3** “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”;
- **l'art. 1, comma 4** “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;
- **l'art. 1, comma 9, lett. f)** “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”;
- **l'art. 1, comma 9, lett. ff)** “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”;
- **l'art. 2, comma 4, lett. c)** “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, che prevede che nelle zone c.d. “arancioni” “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;

**VISTE** le risposte alle FAQ sul DPCM 3 novembre 2020, pubblicate sul sito [www.governo.it](http://www.governo.it), ed in particolare il chiarimento relativo alle attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dei centri culturali, sociali e ricreativi, a tenore del quale “La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale”;

**CONSIDERATO CHE** il “circolo” è una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive; e che i medesimi devono inoltre svolgere la propria attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale, in spazi non aperti al pubblico, nonché essere affiliati a enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno. È altresì considerato circolo quello di enti e/o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sopraccitati; in virtù delle sopra descritte finalità statuarie sono da considerarsi i circoli privati come locali assimilati a quelli indicati all'art. 1 comma 9, lettera f) del summenzionato DPCM 3 novembre 2020;

**TENUTO CONTO** dell'aggravarsi della situazione epidemiologica della Regione Basilicata, dove l'indice di contagio ha superato la soglia di allarme di 1,5 e il sistema sanitario è sovraccarico, essendo peraltro terminati i posti letto per i pazienti COVID presso l'Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera;

**CONSIDERATO** che, in tale situazione di emergenza, è opportuno adottare provvedimenti a tutela della salute dei cittadini, disciplinando in maniera rigorosa situazioni ed attività che possono dar luogo ad assembramenti incontrollati e costituire, perciò, occasione di diffusione ulteriore del contagio da COVID-19 nella comunità;

**PRESO ATTO** del verbale della riunione tenutasi in data 12.11.2020 in modalità videoconferenza, del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze, costituito con Ordinanza sindacale n. 151 del 11.11.2020, nel corso della quale sono state rilevate, da parte delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio e dalla Polizia Locale, criticità in relazione a:

- attività dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici i quali, sia per le modalità di vendita che per le caratteristiche strutturali, non sono costantemente presidiati e diventano luogo in cui si verificano assembramenti incontrollati, soprattutto nelle ore serali;
- inottemperanza alla prescrizione di sospensione dell'attività da parte dei circoli privati, di cui all'art. 1, comma 9, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020;
- rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative - scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercatini e mercati degli hobbisti)”, di cui all'Allegato 9 del DPCM 3 novembre 2020, in occasione dello svolgimento dei mercati mensili di Pisticci e Marconia dove, per il notevole afflusso di operatori e di cittadini e le condizioni dei luoghi in cui si svolgono, diventa difficile controllare gli accessi e garantire il rispetto del distanziamento interpersonale;

**DATO ATTO**, inoltre, delle criticità in ordine al rischio del diffondersi del contagio all'interno dei bagni pubblici di Pisticci e Marconia, rilevate dal gestore del servizio di igiene urbana del Comune di Pisticci, a causa del notevole afflusso di utenti che non consente di procedere con tempestività e frequenza alle sanificazioni, necessarie per prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID-19 in tali ambienti;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**TUTTO** quanto sopra premesso e considerato

### **ORDINA**

Per i motivi descritti nelle premesse, in via precauzionale ed al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel territorio comunale:

1. la sospensione di tutti i mercati comunali mensili, di qualsiasi categoria merceologica. Le giornate non effettuate saranno recuperate in date da concordare con le Associazioni di categoria;
2. resta consentito lo svolgimento dei mercati giornalieri, settimanali, quindicinali e "posteggi sparsi" (domenicale, prefestivo, festivo e aree cimiteriali) relativi a qualsiasi categoria merceologica, da parte dei titolari di concessione di posteggio. Gli accessi ai mercati saranno delimitati da transenne e gli ingressi potranno essere scaglionati in relazione agli spazi disponibili, con possibile rilievo della temperatura corporea, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, individuando altresì percorsi distinti per l'ingresso e l'uscita dall'area;
3. la sospensione delle attività dei circoli privati, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 art. 1, comma 9. lett. f);
4. la sospensione delle attività che effettuano vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, in locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 20.00 alle ore 6.00;
5. la chiusura dei bagni pubblici del territorio comunale, tranne quelli collocati in prossimità delle aree di mercato, nei giorni in cui si svolgono i mercati settimanali;
6. tali disposizioni resteranno in vigore fino al 3 dicembre 2020, data di efficacia del DPCM 3 novembre 2020.

### **INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pisticci:

La trasmissione di copia a:

- Alla Prefettura di Matera
- Al Commissariato di P.S di Pisticci
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Metaponto
- Comando Compagnia C.C. di Pisticci
- Corpo Polizia Locale di Pisticci
- All'Ufficio SUAP del Comune di Pisticci
- All'Ufficio Ambiente del Comune di Pisticci
- All'Ufficio tecnico del Comune di Pisticci
- Alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale
- Ai gestori dei centri culturali, sociali e ricreativi, compresi i circoli privati
- Ai gestori di attività di commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, in locali adibiti in modo esclusivo
- Alla Teknoservice srl
- 

**Dalla Residenza Municipale, li 13.11.2020**

**IL SINDACO**

**Avv. Viviana VERRI-**

